

Attualità

Le novità del Cud 2007 (3)

15 Dicembre 2006

Numerazione diversa per la sezione relativa alle indennità di fine rapporto

Ultimo appuntamento con l'esame delle nuove caselle introdotte nel Cud 2007. Somme soggette a tassazione separata Rispetto allo scorso anno, la sezione relativa alle indennità di fine rapporto presenta una numerazione superiore (punti 69-73 anziché 68-72). Questo salto numerico sembrerebbe preannunciare l'introduzione di un nuovo campo nella sezione "Compensi relativi agli anni precedenti" presente esclusivamente sul modello 770/2007 semplificato. Per l'incentivo all'esodo agevolato, le istruzioni recepiscono il dettato dell'articolo 36, comma 23, del Dl n. 223 del 2006. L'agevolazione fiscale prevista dall'abrogato articolo 19, comma 4-bis (tassazione con la metà dell'aliquota del Tfr), permane in via residuale soltanto per: rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del Dl n. 223/2006 rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore alla entrata in vigore del decreto. Nelle suddette ipotesi a. e b., l'incentivo all'esodo agevolato dovrà comunque essere esposto nel punto 69 nel suo intero ammontare. Per il Tfr erogato agli eredi, le istruzioni precisano che i punti 69-72 devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno, o in anni precedenti, a tutti i coeredi o al de cuius. In caso di erogazione di Tfr o prestazioni in forma di capitali, non è più richiesta l'indicazione nelle annotazioni dell'importo della imposta sostitutiva dell'11 per cento, versata sulla rivalutazione del Tfr e sul risultato di gestione maturato dall'1/1/2001 dal fondo pensione, nonché della ritenuta a titolo d'imposta del 12.50 per cento, operata sui rendimenti finanziari maturati al 31/12/2000. Si ricorda, infine, che per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" è venuta meno l'agevolazione fiscale consistente nel poter considerare, come limite di deducibilità dal reddito complessivo, i contributi versati nel 1999, in luogo del limite assoluto di 5.165 euro (se superiori), fermo restando l'altro limite del 12 per cento del reddito complessivo. L'articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 47 del 2000, ha infatti circoscritto a un periodo transitorio di cinque anni (2001-2005) l'efficacia della suddetta agevolazione. Rimane ferma, invece, l'inapplicabilità ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" del limite di deducibilità del doppio del Tfr destinato alla previdenza integrativa (articolo 10, lettera e-bis), del

Tuir).Pertanto, a decorrere dal 2006, il regime fiscale di deducibilità dei premi e contributi versati alla previdenza integrativa vigente per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" risulta analogo a quello delle altre categorie non assoggettabili al limite di deducibilità del doppio del Tfr destinato (contrassegnate dal codice 3 nel punto 8 "Previdenza complementare", presente nella Parte A - Dati generali). Nelle istruzioni della nuova certificazione permane, tuttavia, l'obbligo di contrassegnare tale categoria di iscritti con un autonomo codice (codice 1 nel punto 8 "Previdenza complementare" presente nella Parte A - Dati generali).

CODICE AT - Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero Con norma d'interpretazione autentica, e quindi avente effetto retroattivo, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 36, comma 30, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, ha previsto che le disposizioni sul credito per le imposte pagate all'estero, di cui al comma 10 dell'articolo 165 del Tuir, devono intendersi riferite anche ai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir. Si tratta dei redditi di lavoro dipendente percepiti per attività lavorativa svolta all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni imponibili, nei limiti delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Pertanto, il reddito prodotto all'estero non concorre interamente a formare il reddito del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata. L'articolo 165, comma 10, del Tuir, dispone al riguardo che, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

reddito percepito all'estero	10.000 euro
imposta estera definitiva	1.000 euro
reddito convenzionale	2.000 euro
imposta estera definitiva	200 euro
compensi per co.co.co.	8.000 euro
reddito complessivo (punto 1 Cud)	10.000 euro
(2.000 + 8.000)	

si ipotizza che il contribuente abbia richiesto la non applicazione della no tax area (in tal caso, va barrato il punto 36 del Cud);

imposta lorda	2.300 euro
imposta netta	2.300 euro

credito per le imposte pagate all'estero: $(\text{reddito estero imponibile} / \text{reddito complessivo}) \times \text{imposta lorda}$

$$(2.000 / 10.000) \times 2.300 = 460$$

Il credito spetta nei limiti dell'imposta netta nonché dell'imposta estera definitiva ridotta in misura corrispondente ed è pari quindi a 200 euro. Nelle istruzioni al punto 22 della nuova certificazione unica, viene precisato che l'imposta pagata all'estero resasi definitiva, da riportare nelle annotazioni, è quella ridotta in misura corrispondente (200 euro). In tutti i modelli di dichiarazione, infatti, si richiede al contribuente di riportare nell'apposito campo dell'imposta estera definitiva l'importo già abbattuto, ai sensi dell'articolo 165, comma 10. La riduzione proporzionale dell'imposta deve essere effettuata al di fuori della dichiarazione. Nelle annotazioni, il sostituto deve, comunque, informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata (200 euro) è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia (2.000 euro) e il reddito estero effettivamente percepito (10.000 euro).

3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate

mercoledì 13 e giovedì 14

di

Pietro De Felice

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/novita-del-cud-2007-3>